

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2493

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUMIA, GIACCO, TANZARELLA, AYALA, INCORVAIA,
CORNACCHIONE MILELLA, LA CERRA, SCOZZARI**

Nuove norme in materia di procedimento per convalida di sfratto

Presentata il 9 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esecuzione degli sfratti sta determinando una grave situazione, con effetti devastanti nel tessuto sociale. Tra coloro che subiscono drammaticamente tale situazione vi sono soprattutto gli anziani, le persone sole e i soggetti con *handicap* gravi o gravissimi. Cioè cittadini che rappresentano la parte più debole e indifesa della società e che vedono aggiungersi ad una già difficile situazione esistenziale anche il trauma di essere cacciati, molte volte con metodi violenti, dalle abitazioni dove spesso sono cresciuti e hanno vissuto per lunghi anni.

Si tratta di un vero e proprio sradicamento da un contesto urbano e sociale che determina gravi conseguenze su persone che spesso non sanno dove andare a vivere e vengono così ricoverate negli ospedali oppure sono destinate a vivere da « barboni ».

Questa situazione, che assume aspetti drammatici soprattutto nelle città e nelle grandi aree metropolitane ad alta tensione abitativa, è il risultato di una inadeguata politica della casa; della mancata riforma della legge 27 luglio 1978, n. 392, oltreché di un allentamento del vincolo solidaristico tra individui e tra le fasce più benestanti della società e quelle più povere. In questo contesto, insopportabili iniquità vengono consumate soprattutto nei confronti delle persone anziane al punto che non è esagerato parlare di una situazione che sta assumendo le caratteristiche di una vera e propria « barbarie sociale ».

Tutto ciò offende le coscienze civili e suscita movimenti di protesta molto ampi. Le numerose proteste contro gli sfratti che si stanno svolgendo in tutto il Paese, infatti, trovano la solidarietà dei sindacati, delle forze politiche, del movimento fede-

rativo democratico per i diritti del cittadino e di altre numerose associazioni laiche e religiose.

Non vi è dubbio che tale realtà contrasta con la Costituzione repubblicana e in modo particolare con l'articolo 3, secondo comma (principio dell'eguaglianza sostanziale); con l'articolo 38 (tutela del lavoratore); con gli articoli 2, 4 e 41, secondo comma (principi della dignità e rispetto della persona umana); ed inoltre con gli articoli 29 della Costituzione e 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

E dunque necessario che lo Stato e in primo luogo il Parlamento intervengano con urgenza a favore delle persone anziane, più povere e socialmente indifese, e delle persone handicappate per dare concretezza al dettato costituzionale. Ed anche per portare la nostra legislazione, in questa materia, ai livelli di equità sociale che caratterizzano quelle dei Paesi europei più avanzati.

Per queste considerazioni, la presente proposta di legge intende colmare un vuoto legislativo affinché il diritto all'abitazione, che è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, non venga violato, specie nei confronti delle persone anziane e meno protette. Ed inoltre per affermare che la solidarietà non è assistenzialismo spicciolo, né parola vuota di contenuti ma rappresenta ancora un valore cardine del nostro vivere civile.

L'articolo 1 indica i soggetti beneficiari della legge. Esso stabilisce che ai fini del calcolo del reddito necessario per poter usufruire delle presenti disposizioni, il reddito dell'anziano o dell'handicappato non si somma a quello del restante nucleo familiare, qualora egli ne faccia parte.

L'articolo 2, nel prevedere una deroga all'articolo 665 del codice di procedura civile (mancata comparizione e mancata opposizione dell'intimato), stabilisce che lo sfratto non è eseguibile se non « da casa a casa », cioè previa assegnazione d'ufficio da parte del sindaco di un idoneo alloggio di edilizia residenziale pubblica alla persona sfrattata che abbia i requisiti previsti

dall'articolo 1 e seguendo un'apposita graduatoria risultante dall'ordine cronologico delle decisioni del pretore.

Inoltre l'articolo 2 stabilisce che gli enti e le società, anche di carattere assistenziale, indicati nell'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, nonché tutti gli enti pubblici non economici e i comuni, devono assegnare, in via prioritaria, in locazione, ai soggetti indicati nell'articolo 1 gli alloggi disponibili del loro patrimonio residenziale.

Infine esso prevede che l'ordinanza di rilascio dell'alloggio di cui al comma 1 dell'articolo 665 del codice di procedura civile (opposizione ai provvedimenti del giudice) resta comunque sospesa qualora sia stata emessa nei confronti dei soggetti beneficiari della presente legge.

L'articolo 3 prevede la deroga all'articolo 668, ultimo comma, del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) disponendo che l'opposizione alle intimazioni di licenza o di sfratto convalidate sospende il processo esecutivo qualora esse riguardino i soggetti indicati all'articolo 1.

L'articolo 4 stabilisce i compiti del pretore il quale è tenuto ad informare il sindaco del comune in cui si trova l'immobile della disposta sospensione dell'esecuzione dello sfratto.

L'articolo 5 stabilisce l'efficacia della legge proposta sui giudizi già instaurati, quale che sia lo stato e il grado del giudizio.

Considerato il particolare significato sociale della proposta di legge e l'urgenza con la quale è necessario provvedere per dare una risposta positiva alla richiesta di equità, solidarietà e giustizia sociale che proviene dalle persone anziane ed *handicappate*, ci rivolgiamo a tutte le forze politiche del Parlamento affinché, nel necessario confronto, si raggiungano le più ampie convergenze ed un rapido *iter* della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti destinatari).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli sfratti intimati alle persone che:

a) abbiano un'età superiore ai 65 anni, e il cui reddito, se sole, o il reddito della famiglia, se conviventi, non superi, ciascuno, i limiti previsti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

b) siano soggetti handicappati gravi e titolari di un reddito che non superi i limiti previsti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai nuclei familiari nei quali sia presente una persona handicappata grave, qualora il reddito di questa o quello della famiglia non superi, ciascuno, i limiti previsti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

ART. 2.

(Deroga all'articolo 665 del codice di procedura civile).

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 665 del codice di procedura civile l'ordinanza di rilascio non è esecutiva nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, se non previa assegnazione, da parte del sindaco del comune in cui deve eseguirsi lo sfratto, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica idoneo o comunque tale da consentire lo svolgimento di una normale vita di relazione sociale.

2. Il sindaco predispone un'apposita graduatoria secondo l'ordine cronologico risultante dalla decisione del pretore e assegna gli alloggi, d'ufficio, agli intimati che ne abbiano diritto.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno priorità nell'assegnazione degli alloggi disponibili da parte del comune o di enti e società, anche assistenziali, indicati nell'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, che sono tenuti per legge, per statuto o per disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché di ogni altro ente pubblico non economico.

4. L'ordinanza di rilascio di cui al primo comma dell'articolo 665 del codice di procedura civile resta comunque sospesa, qualora sia stata emessa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

(Deroga all'articolo 668 del codice di procedura civile).

1. In deroga all'articolo 668 del codice di procedura civile, per le intimazioni di licenza o di sfratto convalidate e per cui è ammessa opposizione, l'opposizione stessa sospende il processo esecutivo, qualora le intimazioni riguardino soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

(Compiti del pretore).

1. Il pretore, quale giudice dell'intimazione dello sfratto o dell'esecuzione dello stesso, allorché il provvedimento concerne i soggetti di cui all'articolo 1, è tenuto, con biglietto di cancelleria, ad informare il sindaco del luogo in cui si trova l'immobile della disposta sospensione dell'esecuzione dello sfratto.

ART. 5.

(Efficacia della legge).

1. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sui giudizi già instaurati, quale che sia lo stato e il grado del giudizio.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

